

BGer 1C_145/2010 vom 26. April 2010

Bundesgericht, 2010-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_145_2010

FR: TF 1C_145/2010 du 26 avril 2010

IT: TF 1C_145/2010 del 26 aprile 2010

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 135 III 483 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), presentato contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se tale censura è stata sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

E. 2.1

L'istanza precedente ha ritenuto che il concetto di decisione degli organi comunali secondo l'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è più esteso di quello contemplato dall' art. 5 PA : non vi rientrerebbero tuttavia semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni direttive o avvertimenti. Ha poi ritenuto che lo scritto municipale del 2 novembre 2009 non adempie gli estremi di un provvedimento impugnabile, non toccando diritti o obblighi del ricorrente, né accertandone l'esistenza o l'inesistenza o respingendo istanze volte alla loro costituzione o modifica. Ha quindi stabilito ch'esso è assimilabile a una semplice comunicazione sprovvista di effetti giuridici.

E. 2.2

Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con questa conclusione, limitandosi a descrivere le modalità dell'asserito stracciamento del precetto esecutivo ed asserendo, in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi inammissibile, che lo scritto del 2 novembre 2009 non sarebbe assimilabile a una semplice comunicazione, toccando non meglio precisati diritti e obblighi del cittadino. Con questo accenno egli non dimostra affatto che la criticata conclusione sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria nella motivazione e nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

E. 2.3

La critica del ricorrente circa la mancata risposta della Sezione degli enti locali a una sua istanza del 26 novembre 2009 non è diretta contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) ed è quindi inammissibile. La stessa conclusione vale per altri procedimenti cui accenna il ricorrente, in particolare per uno relativo alla ritardata edizione di un estratto di una risoluzione comunale del 2007, vertenze al suo dipendente presso il Tribunale cantonale amministrativo. Queste procedure esulano inoltre dall'oggetto del presente litigio.

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.